Proc. Nr. 2024 / 2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* III co c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2024/2023 ,** promossa da
tra

Parte_1 con l'avv. CARUSO PAOLO

ATTORE

e

Controparte_1 , con l'avv. LOGLI STEFANIA
Controparte_2 con l'Avv VERONICA BARZANTI

CONVENUTI

Conclusioni

PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, *contrariis reiectis*, per tutte le ragioni fatte valere e comunque per quelle di giustizia:
1) annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace, in tutto o in parte, l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 5353940/2023 del 5.6.2023 per le ragioni gradatamente esposte in atti, occorrendo previa disapplicazione del Regolamento COSAP del *Controparte_1* e dei relativi allegati, e conseguentemente accertare che nulla è dovuto dalla *Parte_1* al *CP_1* *CP_1* e alla *Parte_2* a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2015, con caducazione e annullamento o disapplicazione di ogni altro atto presupposto o conseguenziale, ovvero, solo in via subordinata, con rideterminazione degli importi dovuti, limitatamente alle occupazioni effettivamente dimostrate ed effettivamente riconducibili a *Parte_1* e, comunque, limitatamente alla superficie di scavo ed escluso ogni altro coefficiente moltiplicatore;
2) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese generali e accessori.
PER PARTE CONVENUTA *Controparte_1* **; "**Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, previo accertamento del diritto di credito del *Controparte_1* , respingere la presente opposizione e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata; con condanna, in ipotesi, per tutte le suesposte causali, della società opponente al pagamento, in favore del *Controparte_1* , della somma di Euro 162.815,61, oltre accessori di legge, ovvero, al pagamento di quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse risultare di giustizia all'esito della espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari
PER PARTE CONVENUTA *Pt_2* : "**Nel merito:**
che venga respinta l'opposizione presentata da *Parte_1* in quanto infondata in fatto ed in diritto, con susseguente conferma dell'atto impugnato.
Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali (**aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii**), con distrazione delle spese in favore

del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese.

In via istruttoria: Si rinuncia alle prove per testi come capitolate nella memoria depositata ex art. 171 ter co. 1 n. 2 c.p.c., in quanto formulate per il caso di contestazione della conformità della documentazione depositata rispetto a quanto inserito nell'applicativo *CP_3* Non avendo *Pt_1* effettuato sul punto alcuna specifica contestazione (ma essendosi limitata ad affermare che non avrebbe curato lei il suddetto inserimento), la conformità della documentazione deve infatti ritenersi pacifica e le prove per testi richieste superflue.

Si insiste, invece, stante la contestazione relativa alla quantificazione degli importi richiesti a titolo di Cosap nell'ingiunzione impugnata, per l'ammissione di CTU tecnica volta alla determinazione e quantificazione del Canone Cosap dovuto da *Pt_1* per l'occupazione temporanea del suolo pubblico nell'anno 2015, sulla base della documentazione in atti (autorizzazioni rilasciate, Regolamento Cosap, Tariffe Cosap 2014 e 2015) e degli inserimenti effettuati da *Pt_1* nell'applicativo *CP_3*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato la difesa attorea conveniva innanzi l'intestato Tribunale le parti convenute onde proporre opposizione avverso la ingiunzione di pagamento n. n. 5353940/2023 del 5.6.2023 emessa da *Controparte_4* nella dichiarata qualità di gestore del servizio di riscossione coattiva per il *Controparte_1*, sul presupposto del mancato pagamento di somme a titolo di "Canone per occupazione suolo pubblico" (COSAP), e con la quale è stato intimato alla opponente il pagamento dell'importo di € 162.815,61, (di cui € 158.889,00 per "Cosap Temp. – Arretrato Prato 2015"; € 3.615,94 per "interessi" oltre ad € 300,00 per "oneri di riscossione" ed € 10,67 per "spese di notifica ed esecutive".

Nella narrativa dell'atto introduttivo la difesa attorea dopo aver dedotto sullo *status* di essa opponente (impresa esercente attività nelle telecomunicazioni) e quindi soggetta alla normativa relativa all'esercizio di servizi pubblici essenziali precisava, quanto alla ingiunzione opposta, come nella stessa si facesse espresso richiamo a precedente avviso prot. 4898328 del 15.12.2020 con il quale la stessa *Controparte_4* in riferimento ad alcune autorizzazioni rilasciate dal Comune di *CP_1* asseritamente integranti la fattispecie dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, aveva quantificato, a carico di *Parte_1* un importo dovuto complessivo pari a € 158.889,00

Riportava come l'intimazione di pagamento ricevuta non contenesse elementi sufficienti per verificare l'effettiva debenza oltre che la corretta quantificazione delle somme richieste, sottolineando come, tale inintellegibilità delle richieste fosse rimasta tale anche dopo che essa attrice aveva presentato - ai competenti uffici di *Parte_2* e del *Controparte_1* un'istanza di accesso agli atti in data 26.7.2023 in quanto rimasta priva di riscontro

La difesa di parte opponente articolava -quindi - la propria impugnazione sulla scorta di tre diversi ordini di motivi

- *nullità dell'avviso di accertamento esecutivo per difetto assoluto di motivazione e grave genericita' e incompletezza. violazione dei diritti di difesa del destinatario. violazione art. 3, l. 241/1990* e art. 7 l. 212/2000**.**

La difesa di parte attrice allegava infatti la circostanza che il destinatario di pretesa impositiva della pubblica amministrazione deve essere messo in condizione di conoscere l'origine del presunto debito e i criteri con i quali è stato quantificato, cosicché il diritto di difesa possa essere pienamente esercitato

Ritenuto che l'ingiunzione opposta difettasse degli elementi minimi essenziali per decrittare la richiesta di pagamento ne assumeva la nullità per violazione della normativa di cui in epigrafe

Sottolineava come l'operazione ermeneutica non potesse dirsi possibile neanche tenendo conto delle informazioni contenute nell'avviso di pagamento del 15.12.2020 (assumendo che anche in esito alla ricezione di tale avviso *Pt_1* avesse richiesto chiarimenti senza però ricevere alcuna risposta)

- *violazione del regolamento cosap del comune di prato con particolare riferimento all'art. 6***.**

Articolava poi ulteriore difesa rivendicando l'illegittimità della ingiunzione ex art 6 del Regolamento COSAP, rubricato "*esclusioni dal canone*", ove alla lettera a) si prevede l'esclusione della applicazione del canone per le occupazioni riferite a "*innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi*", fattispecie che assumeva essere riferita alla attività di essa parte attrice

- *violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e s.m.i. illegittima quantificazione del canone*

La difesa attorea lamentava, infine, come nella determinazione degli importi dovuti a titolo di Cosap sarebbero stati violati gli artt. 63 del D.Lgs. 446/1997 e 93 del D. Lgs. 259/2003, laddove non erano state applicate le tariffe agevolate nella determinazione del canone previsti nella normativa di settore, che impone l'applicazione di "*speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico*".

Concludeva, contestato in senso generale il *quantum* richiesto, come riportato in epigrafe

Si costituivano in giudizio entrambe le parti convenute con difese sostanzialmente coincidenti e che prendevano partita posizione su ciascuna delle eccezioni avanzate dalla parte attrice

In particolare rivendicando la piana legittimità della ingiunzione fiscale che risultava motivata *per relationem*

Veniva infatti sottolineato come nell'avviso di liquidazione già inviato nel 2020 fosse stato partitamente indicato sia il titolo della richiesta di pagamento (occupazione suolo pubblico per l'esecuzione di lavori di posa di cavi telefonici e per l'installazione di armadi stradali con relative paline di alimentazione per l'anno 2015) nonché l'indicazione di come tale richiesta fosse stata formulata avuto come riferimento le autorizzazioni rilasciate dal servizio di mobilità del *CP_1 [...]* per l'esecuzione di opere sulla sede stradale richieste dalla *Pt_1* stessa.

Le difese delle parti resistenti davano altresì atto di come i dati posti alle base della richiesta fossero stati mutuati direttamente dagli inserimenti effettuati dalla stessa attrice nell'applicativo *Prato City Works* e di come in esso avviso fosse stato riportato l'importo dovuto (che coincideva, infatti, con l'importo di cui alla successiva ingiunzione di pagamento).

Sottolineavano, altresì, come la semplice lettura dell'ingiunzione fiscale, consentisse di individuare in modo inequivoco sia la specifica tipologia della pretesa creditoria insoluta ("*non ha corrisposto la somma complessiva, meglio indicata nella specifica sezione "Schema riepilogativo del debito presupposto" di € 158.889,00, a titolo di Canone per occupazione suolo pubblico per il CP_1 [...]* "), indicando poi nello "Schema riepilogativo" in modo dettagliato l'atto presupposto, individuato con il suo numero identificativo (*4898328*), l'oggetto (*Cosap temp. – Arretrato prato 2015*) la data di emissione (*15.12.2020*), la data di notificazione (*16.12.2020*) e l'importo dovuto (*158.889,00*).

Rivendicata quindi la piena ottemperanza agli oneri motivazionali imposti dalla legge le difese delle parti resistenti chiedevano il rigetto della eccezione di controparte

Le difese delle parti convenute prendevano altresì posizione sulla rivendicata violazione dell'art 6 regolamento Cosap in quanto tale norma prevede si una esenzione ma solo relativamente agli "*innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi*" mentre quanto richiesto con la ingiunzione opposta aveva ad oggetto il canone concessorio non relativo al suolo occupato dagli impianti quanto, il suolo occupato in modo temporaneo per l'installazione dei cantieri necessari per l'effettuazione di installazione o manutenzione dei suddetti impianti ipotesi totalmente estranea alla esenzione in parola

Con ciò eccependo l'inconferenza della doglianza avanzata dalla attrice

Le difese degli enti pubblici prendevano, infine, posizione anche rispetto all'ultima delle tesi difensive attoree di cui alla citazione in opposizione sottolineando come anche tale ultimo argomento fosse privo di rilevanza ai fini della opposizione svolta: esse difese rappresentavano, infatti, come i canoni agevolati a cui si riferiva la normativa di settore citata dalla difesa di parte attrice fossero applicabili per dato espresso ed univoco alle sole occupazioni permanenti di impianti e infrastrutture

funzionali alla erogazione del servizio con ciò restandone patentemente escluse le operazioni relative alle occupazioni temporanee riferibili a cantieri mobili per interventi sulla rete.
Quanto alla contestazione del quantum richiesto le difese convenute stigmatizzavano come il calcolo del dovuto fosse caratterizzato dalla applicazione di criteri di assoluto favore per l'onerata (applicazione dei dati inseriti dalla stessa attrice applicazione di un coefficiente standardizzato e omessa applicazione di sanzioni) con ciò chiedendo il rigetto della opposizione
Così costituitosi il contraddittorio il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali versate in atti disponeva il mutamento del rito fissando udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti per note defensionali
Alla udienza così fissata nella assenza di una delle difese costituite la causa veniva rinviata sempre per discussione a successiva udienza nella verbalizzazione di udienza la difesa della resistente *Pt_2* eccepiva la tardività delle eccezioni della difesa attore di cui alla memoria defensionale autorizzata
Invero in dette note la difesa attorea profilava una specifica contestazione sul quantum della richiesta in relazione agli importi relativi alle 3 maggiori voci di canone inevaso
Alla nuova udienza di discussione le parti si riportavano a tutto quanto precedentemente dedotto eccepito e richiesto ed il Giudice udita la discussione delle parti si ritirava in camera di consiglio per deliberare riservandosi il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c.
L'opposizione avanzata non merita accoglimento
Stante l'articolazione di diversi profili di doglianza vale analizzare partitamente gli stessi
SULLA ASSERITA NULLITA' DELLA INGIUNZIONE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E GRAVE GENERICITA' E PER VIOLAZIONE ART 3 L 241/90 E ART 7 L. 212/200
La preliminare eccezione dispiegata dalla difesa attorea non merita accoglimento.
Invero a mente di consolidatissima ermeneutica di legittimità e di merito il requisito della esaustività della motivazione è integrato anche quando l 'ingiunzione con la quale viene irrogata una sanzione non sia motivata analiticamente e dettagliatamente potendo limitarsi ad una succinta motivazione con la quale si dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte *per relationem* dall'atto di contestazione. Pertanto, il provvedimento è annullabile da parte del giudice dell'opposizione soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnata ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (cfr tribunale di Firenze n. 372 del 09.02.2023)
Invero nel caso di specie si ravvisa come la circostanza del previo avviso di addebito ove sono dettagliatamente riportati tutti i dati degli inserimenti effettuati da parte attrice e le correlative autorizzazioni dimostri *per tabulas* la piena conoscenza dei dati posti alla base della ingiunzione opposta
Né risulta avere alcuna concreta efficacia difensiva l'eccezione dell'inserimento di tali dati ad opera di soggetto terzo in quanto lo stesso agiva per conto di *Pt_1* ed a tale soggetto che faceva capo l'attività posta in essere
SULLA ASSERITA VIOLAZIONE ART 6 REGOLAMENTO CONSAP
Di altrettanta labilità difensiva l'eccezione in punto di violazione dell'articolo regolamentare risultando che l'esenzione ivi prevista non sia riferita alle occupazioni temporanee oggetto del canone concessorio la pretesa azionata con l'ingiunzione gravata sarebbe comunque infondata nel merito, considerato che l'art 6 del Regolamento Cosap, alla lettera a), prevede l'esclusione dalla applicazione del canone per le occupazioni riferite a "*innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi*
Invero il dato letterale della norma evidenzia come tale ipotesi di esenzione si riferisca espressamente all'uso di sottosuolo mediante allacci (occupazioni permanenti di sottosuolo per allaccio di condutture generali funzionali alla consegna ed erogazione del servizio), che non è oggetto della richiesta opposta.
Nel caso di specie il canone richiesto inerisce solo ad occupazioni temporanee della viabilità pubblica effettuate da *Pt_1* per l'esecuzione di interventi sulla rete, per le quali non sussiste invece nessuna ipotesi di esenzione

SULLA ILLEGITTIMA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE INGIUNTO, STANTE LA PALESE VIOLAZIONE DELL'ART.63 DEL D.LGS 446/1997 E DELL'ART. 93 DEL D.LGS 259/2002
Secondo di parte attrice, infatti, l'amministrazione, in base al combinato disposto dagli artt.93 del D.lgs 259/2003 e 63, lett. e) del D.lgs 446/1997, avrebbe dovuto prevedere per le imprese che, come *Pt_1* esercitano il servizio pubblico di telecomunicazioni, delle speciali agevolazioni nella determinazione del canone in questione.
Una prospettazione difensiva che, invero, non risulta convincente: la normativa invocata dalla attrice è univocamente riferita alle occupazioni permanenti effettuate mediante la collocazione, su suolo e sottosuolo pubblico, di impianti e infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, e non, invece, alle operazioni, meramente temporanee, eseguite mediante cantieri mobili per interventi sulla rete, quali sono, si ribadisce, quelle poste alla base della pretesa creditoria di cui si tratta
SULLA COMMISURAZIONE DELLA PRETESA
Le difese delle parti resistenti hanno dimostrato (cfr manuale operativo) come i dati inseriti dai soggetti richiedenti non possano che essere inseriti e/o modificati dagli stessi richiedenti
La circostanza che l'autorità pubblica non possa essere intervenuta sulla concretezza dei dati inseriti né nel momento iniziale né in alcun momento successivo riassetta il concreto configurarsi degli oneri probatori in capo alle parti
Non sfugge, infatti, come avendosi la prova che l'ente pubblico abbia commisurato la propria pretesa sulla scorta dei dati inseriti nelle richieste di autorizzazione avanzate dalla attrice ed a lei rilasciate l'onere di dimostrare la sussistenza e la estensione di circostanze estintive e/o modificative dei dati avrebbe dovuto essere provata dalla parte attrice
Fatta tale preliminare precisazione vale quindi considerare il difetto di emersione di alcun valido elemento probatorio di parte attrice atto a vanificare la pretesa di cui all'atto impugnato
Vale peraltro sottolineare come tutte le richieste avanzate dalle resistenti traggono origine e fondamento da un pacifico inadempimento della parte attorea (e/o dei suoi delegati) che avrebbe dovuto pagare la Consap al momento delle occupazioni (cfr testo atti autorizzativi ove è dato leggere "Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento ""Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – COSAP approvato con DCC n. 213 del 20 dicembre 2007 e modificato con DCC n. 200 del 23/12/2008)
Le smagliature ricostruttive di cui solo a posteriori la attrice si duole risultano quindi pacificamente addebitabili al contegno della stessa che, pur nella consapevolezza della obbligazione sulla stessa gravante (si ribadisce infatti come tutti gli atti autorizzativi riportino la specifica ed espressa menzione del dovere del pagamento della occupazione di suolo pubblico) ha colpevolmente disatteso le proprie obbligazioni con ciò rendendo necessaria una operazione di recupero del canone attraverso l'utilizzo del metodo induttivo ricostruttivo poi effettivamente utilizzato dalle parti resistenti
Ed invero il calcolo del canone inevaso non appare calcolato in maniera incongrua anzi trovando piena eco nelle norme di cui al regolamento comunale (cfr artt 6 20 21 22 23 e 24 Regolamento Cosap in atti)
In particolare ai sensi dell'art. 20 comma 6 lett. a) la misura dell'occupazione è determinata dalla seguente formula: "*lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo*" su cui ex art 23 I co deve essere applicato un coefficiente che, nel caso in esame, appare essere stato calcolato secondo una misura forfettaria (1,5 sulla superficie dello scavo) che appare idonea a dare concreta eco della effettiva occupazione correlata alle autorizzazioni rilasciate solo che si consideri come l'area di cantiere per dato inoppugnabile non può essere ritenuta occupare la mera area dei lavori ma comporta una occupazione necessariamente maggiore della sede stradale .
Conclusivamente si rigetta quindi l'opposizione con totale conferma dell'atto impugnato
La regolamentazione delle competenze di lite segue la soccombenza

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta l'opposizione avanzata e per l'effetto conferma nella integralità l'atto impugnato
Condanna parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente *CP_1 [...]* che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio € 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta
Condanna altresì parte ricorrente alla refusione delle competenze di lite di parte resistente *Co* . *Pt_3* che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 9.142,00 (di cui € 2.552,00 per fase di studio € 1.628,00 per fase introduttiva € 2.835,00 per fase di trattazione ed € 2.127,00 per fase conclusiva questi due ultimi valori abbattuti del 50% per le peculiari contrazione delle dette fasi) non ritenuta l'applicabilità della maggiorazione richiesta stante la sostanziale coincidenza delle tesi difensive delle due parti resistenti e quindi sostanziandosi attività difensiva avverso la sola parte ricorrente) oltre rimborso spese generali CAP ed IVA de dovuta Somme distratte in favore del difensore di detta parte AVV VERONICA BARZANTI dichiaratasi antistataria
Prato 18.04.2025

Il Giudice
dott. Elena Moretti

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* III co c.p.c.,